

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE  
**Legge regionale 17 ottobre 2023, n. 26**

**“Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

**Art. 1.**

*(Finalità e principi generali)*

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria, dai principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione e da quelli riconosciuti nel proprio Statuto, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità), tutela i diritti delle persone con disabilità e sostiene azioni utili alla promozione della loro piena partecipazione alla vita attiva della comunità.

**Art. 2.**

*(Istituzione e compiti del Disability Manager della Regione)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 3/2019, istituisce, presso la Giunta regionale, l'ufficio del Disability Manager, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l'autonomia e per promuovere e garantire l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all'inserimento lavorativo, dal momento della valutazione del fabbisogno dell'Ente alla valutazione dell'eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, all'inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla legge 68/1999.

2. Il Disability Manager, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell'ambito dei processi di inserimento delle persone con disabilità, esercita le proprie funzioni nell'ambito della Giunta e del Consiglio regionale, nel rispetto dell'autonomia propria dell'organo.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, definisce, in linea con la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 24 giugno 2019, n. 1 (Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette), le funzioni specifiche del Disability Manager, nonché i criteri e i requisiti necessari alla sua individuazione, gli aspetti organizzativi e funzionali per la nomina e lo svolgimento delle mansioni correlate, facendo fronte alle esigenze della presente legge con personale dedicato.

4. Il Disability Manager collabora con le strutture organizzative regionali competenti nelle rispettive materie, ferme restando le relative attribuzioni individuate dalla delibera di cui al comma 3.

Art. 3.

*(Verifica della gestione)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, il Disability Manager predisponde una relazione sull'attività espletata che la Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione consiliare, in merito all'attività svolta.

2. La relazione sull'attività espletata dal Disability Manager, di cui al comma 1, descrive:

- a) gli interventi realizzati;
- b) i risultati raggiunti;
- c) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti;
- d) le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e di tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- e) i possibili interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontrate.

Art. 4.

*(Registro regionale)*

1. È istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.

Art. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

*(Abrogazioni)*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 3/2019 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 94 della legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 ottobre 2023

Alberto Cirio

### **Proposta di legge n. 185**

#### *"Istituzione del Disability Manager della Regione Piemonte"*

- Presentata dalla Consigliera e dal Consigliere regionali Canalis, Magliano il 27 gennaio 2022.
- Assegnata in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 31 gennaio 2022.
- Riassegnata in sede referente alla I Commissione permanente il 9 marzo 2022.
- Richiamata in Aula il 1° dicembre 2022.
- Rinvitata in Commissione il 20 dicembre 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni
- Testo licenziato all'unanimità dalla IV Commissione referente il 25 settembre 2023 con relazione di maggioranza di Alessandra Hilda Francesca BILETTA e relazione di minoranza di Silvio MAGLIANO.
- Approvata in Aula il 10 ottobre 2023, con 40 voti favorevoli.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.

- Il testo vigente dell'articolo 30 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”.

- Il testo vigente dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.

- Il testo vigente dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.”.

**Note all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Art. 39 ter. (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità)

1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.

2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

b) predisporre, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'[articolo 3](#), comma 3-bis, del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#);

c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.”.

### **Note all'articolo 6**

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 3/2019, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
“Art. 5. (Politiche del lavoro e occupazione)

1. In attuazione di quanto previsto dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall'[articolo 47 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1](#) (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla [legge 68/1999](#) ;

b) incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;

d) promuove il ruolo del Disability Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) e all' articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nell'ambito privato è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-aziendale, al servizio di più realtà aziendali di piccole e medie dimensioni e nell'ambito pubblico è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-comunale, al servizio di più comuni di piccole e medie dimensioni.

[ *2 bis. E' istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del presente comma, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.*”]. abrogato.

- Il testo vigente dell'articolo 94 della legge regionale legge 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 94. (Modifiche all' [articolo 5 della legge regionale 3/2019](#) )

1. Alla [lettera d\) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3](#) (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) dopo le parole “all'[articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).” sono aggiunte le seguenti: “Nell'ambito privato è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-aziendale, al servizio di più realtà aziendali di piccole e medie dimensioni e nell'ambito pubblico è prevista la possibilità di istituire un Disability Manager inter-comunale, al servizio di più comuni di piccole e medie dimensioni.”.

[ *2. Dopo il [comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2019](#) è aggiunto il seguente: “2 bis. E' istituito il Registro regionale dei Disability Manager, con funzione esclusivamente ricognitiva. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del presente comma, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.*”.”]. abrogato.